



COMUNE DI MAMOIADA - PROVINCIA DI NUORO

☎ Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ☎ +39 0784 56023

🌐 www.comune.mamoiada.nu.it ✉ info@comune.mamoiada.nu.it) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT3410101586720000065015838

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 5 del 19/07/2022

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE CONTENUTE IN BOTTIGLIE E/O BICCHIERI DI VETRO E OBBLIGO DI UTILIZZO CONTENITORI MONOUSO AGLI ESERCENTI ED ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE

Premesso che nei giorni 22- 23 e 24 Luglio 2022 si svolgeranno i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo 2022;

Richiamata l'ordinanza dirigenziale n.5 del 11/07/22 con la quale per assicurare spazi di convivialità in condizioni di sicurezza in via Roma dal 22 al 24/07/22 e Corso Vittorio Emanuele III il 24/07/22 è istituito il divieto di sosta;

Rilevato che in tal modo lo spazio cittadino con maggiore frequentazione è stato ampliato al fine di evitare situazioni di assembramento;

Ritenuto che la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza in quanto potenziali oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare;

Considerato che il fenomeno dell'abbandono, dopo l'uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso finiscono per essere rotti per varie cause e lasciati sparsi al suolo, arreca danno al decoro della cittadina, costituisce un pericolo per i passanti, rendendo inoltre difficoltose le operazioni di pulizia da parte del personale addetto e costituiscono, inoltre, potenziali strumenti di offesa;

Preso atto che, tali comportamenti e situazioni alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, creando anche una turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici e forte limitazione all'azione di contrasto delle forze dell'ordine;

Rilevato, per quanto sopra esposto e a tutela della sicurezza pubblica, di vietare la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro, alluminio o materiali similari; Fermo restando il divieto di somministrazione di bevande alcoliche previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

Visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare: l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

Visto l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento locale approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;



COMUNE DI MAMOIADA - PROVINCIA DI NUORO

☎ Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ☎ +39 0784 56023

🌐 www.comune.mamoiada.nu.it ✉ info@comune.mamoiada.nu.it) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT3410101586720000065015838

Visto il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

Valutata la necessità dell'adozione, nella circostanza, di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine di alluminio, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

Informato preventivamente il Prefetto, ai sensi dell'art. 54, c. 4, D. Lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 6, c. 4, D L. 23 maggio 2008, n. 92 convertito con Legge 24 luglio 2008, n. 125;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa:

Dai giorni 22/07/2022 al 24/07/2022: Il divieto di vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici;

- è vietato a chiunque, di introdurre ed utilizzare nelle aree su indicate contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) ;
- è consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta monouso nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;

Fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione a carico sia del consumatore che del venditore, di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

AVVISA

A norma dell'art. 3 comma quattro della legge 7/8/90 n 241 si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6.12.1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione al T.A.R. Sardegna, o entro 120 giorni dalla pubblicazione o notificazione con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE



COMUNE DI MAMOIADA - PROVINCIA DI NUORO

☎ Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ☎ +39 0784 56023

🌐 www.comune.mamoiada.nu.it ✉ info@comune.mamoiada.nu.it) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT3410101586720000065015838

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza.

La pubblicazione all'albo pretorio online del Comune.

La consegnata ai titolari degli esercizi pubblici di vendita e somministrazione bevande.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

- alla Prefettura di Nuoro;
- alla Questura di Orgosolo;
- alla Stazione Carabinieri di Mamoiada;

Mamoiada 19/07/22

IL SINDACO

LUCIANO BARONE